



M. CROCE (a cura e con un saggio di), *Santi Romano, L'ordinamento giuridico*, Macerata, Quodlibet, 2018, pp. 206*.

E sistono pochi libri che, per usare una felice sintesi nietzschiana, sono *nati postumi*. Tra questi vi è certamente *L'ordinamento giuridico* di Santi Romano. Mariano Croce, curatore della riedizione di questo classico della letteratura giuridica – a cento anni dalla sua prima pubblicazione – e autore di un saggio in calce all'opera dal titolo *La tecnica della composizione. Per una storia futura de L'ordinamento giuridico*, definisce Santi Romano “genio di una filosofia” nel senso delineato da Deleuze, cioè che “si misura innanzitutto secondo le nuove distribuzioni che essa impone agli esseri e ai concetti” (cit. p. 187).

Nonostante la teoria romaniana sull'ordinamento giuridico fosse necessariamente declinata dal contesto storico di riferimento, precursore di nuovi e dirompenti sommovimenti sociali, Croce chiarisce bene che “il taglio offerto (...) riguarda piuttosto un modo di pensare il diritto che sfugge a qualsiasi presa contestuale, a qualsiasi riduzione della parola a un dato tempo storico, e si fa carico di una forma coraggiosa di *hybris*” (cit. p. 189): quella di definire il diritto con una spiegazione tutta interna allo stesso, “un discorso autologico” (cit. p. 196), con la conseguenza di divenire la principale e più coerente confutazione – quasi una *reductio ad absurdum* – del normativismo allora dominante. Fu Romano a rendere evidente la fondamentale contraddizione del giuspositivismo, nelle sue declinazioni statalista e normativista, ossia l'affermazione della mera identità tra diritto e norma (statuale), salvo definire il concetto di norma mediante il ricorso ad elementi extragiuridici.

Altrove, specialmente nell'indagine filosofica e sociologica, si era già pienamente individuata l'origine storicamente contingente dello Stato (si pensi, in particolare,

* Contributo sottoposto a *peer review*.

all'opera del 1884 di Friedrich Engels, *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato*): ciò che mancava alla teoria generale del diritto.

Romano sgombra il campo d'indagine da ogni dubbio immediatamente, nell'apertura della sua opera: il concetto di diritto “anzitutto deve ricondursi al concetto di società”: “quel che non esce dalla sfera puramente individuale, che non supera la vita del singolo, come tale non è diritto (*ubi ius ibi societas*) e inoltre non c'è società, nel senso vero della parola, senza che in essa si manifesti il fenomeno giuridico (*ubi societas ibi ius*)” (cit. p. 37).

Il diritto, quindi, affonda le proprie origini e fundamenta nella società e nell'ordine sociale che lo esprime. Ma la svolta concettuale della teoria romaniana è tracciata poco dopo: “il diritto, prima di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità” (cit. p. 38); è, questa, la premessa logica dell'identità tra il concetto di ordinamento giuridico e quello di istituzione: “ogni ordinamento giuridico è un'istituzione e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico: l'equazione tra i due concetti è necessaria ed assoluta” (cit. p. 38). Gli effetti di questa impostazione teorica sono dirompenti, anche se non ancora evidenti *ictu oculi*. L'identità tra ordinamento giuridico e istituzione, in realtà, non è ancora completa, poiché è tripartita; il concetto di istituzione è necessariamente integrato da quello di organizzazione: “infatti, non è dubbio che l'istituzione sia un'organizzazione sociale” (cit. p. 48) e che “scopo caratteristico del diritto è per l'appunto quello dell'organizzazione sociale” (cit. p. 49). Da tale perfetta fungibilità tra i concetti di organizzazione, istituzione e ordinamento giuridico, Romano fa derivare un fondamentale corollario: “ogni forza che sia effettivamente sociale e venga quindi organizzata si trasforma per ciò stesso in diritto” (cit. p. 50), mentre “l'antitesi o, comunque, la contrapposizione al diritto si ha esclusivamente in ciò che è irriducibilmente antisociale, ossia, per sua natura, individuale” (cit. p. 51).

Il diritto coincide quindi con le istituzioni in cui si estrinseca, non con le norme di cui consta, le quali “ne costituiscono invece un aspetto derivato e secondario” (cit. p. 55). A tale postulato non può essere sottratto lo Stato: “la sua origine non è un procedimento regolato da norme giuridiche; è (...) un fatto” (cit. pp. 55-56).

Nello strumentario dimostrativo offerto da Romano a sostegno della propria teoria si rinvencono principalmente il carattere istituzionale della persona giuridica e della famiglia, il diritto internazionale, il diritto della Chiesa e i loro rapporti con l'ordinamento statale. Lo Stato è l'istituzione storicamente dominante, ma si identifica con *una* delle modalità di estrinsecazione del diritto.

Viene poi chiarito ulteriormente il significato giuridico di istituzione: questa è “diritto obiettivo” e “unità” (cit. p. 67), nel senso che “non basta, perché sorga un'istituzione, l'esistenza di persone collegate tra loro da semplici rapporti, ma occorre che fra esse si stabilisca un legame più stretto e più organico: è necessario che si formi una

superstruttura sociale da cui, non solo i loro rapporti singoli, ma prima la loro stessa posizione generica, dipendano o siano dominati” (cit. p. 68).

L’esito più fecondo di conseguenze che Romano fa derivare, nel secondo e ultimo capitolo dell’opera, dal concetto di ordinamento giuridico, è il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici. L’evoluzione concettuale è chiara: ogni istituzione corrisponde a un ente o corpo sociale, perciò esistono “tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni” (cit. p. 97): la verità di tale postulato è dimostrata efficacemente dal fenomeno delle istituzioni illecite. Il carattere illecito di siffatte organizzazioni è, infatti, conferito da “un apprezzamento etico” dell’ordinamento statale, “ma finché esse vivono, ciò vuol dire che sono costituite, hanno un’organizzazione interna e un ordinamento che, considerato in sé e per sé, non può non qualificarsi giuridico” (cit. p. 110).

L’importanza di una rivisitazione di quest’opera oggi è determinata dalla crisi istituzionale dello Stato nella crescente liquidità dell’attuale contesto globalizzato. Ogni crisi è però, al contempo, fonte di nuove prospettive: come chiarisce Croce, per Romano il diritto è uno “spazio mai saturo” (cit. p. 197) – di cui è necessario, perciò, apprezzare le lacune – che *traduce* in linguaggio giuridico il conflitto sociale, assumendo quindi una funzione parimenti descrittiva, traduttiva e compositiva.

Oggi si assiste a “nuove composizioni”, “nuovi processi di istituzionalizzazione”, “processi di macro- e micro-istituzionalizzazione che non rispondono più alle grandi bipartizioni pubblico-privato, sociale-politico, statale-extrastatale, e che rompono il rapporto tradizionale tra politica e diritto” (cit. pp. 204-205). Ciò soprattutto nel senso che la crisi istituzionale dello Stato corrisponde a una crisi della sua politica, con la conseguenza di rendere possibile una nuova e inedita supremazia del diritto. Croce rileva, a conferma di ciò, che “dinanzi a una politica istituzionale che assolve sempre meno i propri compiti amministrativi, parte ampia della cittadinanza dei Paesi democratici (e non solo) tende a fare ricorso alle tecniche del diritto per vedere accolte le proprie istanze con una certezza degli esiti e (in alcuni casi) una rapidità senz’altro maggiori rispetto alle procedure rappresentative” (cit. p. 205).

Tale prospettiva offre una conferma dell’autonomia del diritto affermata da Romano: il diritto cioè come *metodo*, come *processo* in continuo divenire, che si esprime attraverso un sapere specialistico richiedente uno sforzo controintuitivo per la sua comprensione. Come ammonisce Croce, del resto, il diritto descrive e traduce la realtà sociale con il *proprio* linguaggio, in una sorta di sublimazione, perciò “solo padroneggiando quel lessico così particolare, preservandone gelosamente l’autonomia (ancorché fittizia e arbitraria), sapendone trovare la presenza in tutti i corpi organizzati: solo attenendosi a questo protocollo sacramentale il diritto può servire come campo di reimmaginazione del sociale” (cit. p. 206).

L'attualità della teoria romaniana attraversa indenne le epoche storiche, dal secolo breve all'età del diritto globale, ergendosi a canone di interpretazione universale: il suo merito è di aver radicato il concetto di diritto nell'io sociale, comprendendone quindi la vera e intima natura ben prima dell'ascesa delle democrazie pluraliste.

Arianna Gravina Tonna